



**COMUNE DI FRUGAROLO**

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**DETERMINAZIONE N. 57/C/2024**  
**SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 – ANNO 2024-2025. CIG [B28BCA817E](#)**

L’anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti Il Decreto di nomina n. 3 del 12/02/2024 esecutivo ai sensi di legge, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di responsabile dell’area finanziaria;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che prevede che ai dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e cioè “atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa”;

Visto l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000 che prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale; Dato atto della immediata operatività delle suddette disposizioni per quanto di interesse del presente atto, rinviandosi a statuto e regolamento le modalità e non le funzioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del DUPS 2024-2026;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 18/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto anno 2023;

Richiamata la delibera di Giunta n. 33 dell' 08 Luglio 2024, atto di indirizzo per la nomina del medico competente;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) il quale prevede al comma 1 lett. a) che il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 25 del citato D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il quale indica gli obblighi del medico competente, il quale: - collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; - istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed al Reg. UE 2016/679, e con salvaguardia del segreto professionale; - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed al Reg. UE 2016/679, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; - visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; - partecipa alla programmazione del controllo

dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; - comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Ritenuto di provvedere ad assegnare per le visite mediche che si dovranno tenere nel corso del triennio 2024-2026 l'affidamento ad una ditta specializzata nel settore;

Constatato che fra il personale dipendente del Comune non vi sono soggetti aventi le capacità ed i requisiti previsti dall'art. 38 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere ad affidare il servizio a soggetti esterni in possesso delle capacità e dei requisiti richiesti in relazione alla complessità e specificità delle problematiche connesse agli adempimenti normativi in materia;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130, L. n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006);

Dato atto che lo studio medico Poliambulatorio Protezione Ambientale srl, con sede in Alessandria, Via dell'Automobile 6/8 Zona D3 C.F. 01717300063, appositamente interpellato, ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire il servizio;

Visto l'offerta presentata dallo studio medico Poliambulatorio Protezione Ambientale Srl nostro protocollo numero 3116 del 11/07/2024 con tutti i servizi offerti;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato al Poliambulatorio Protezione Ambientale srl, con sede in Alessandria, Via dell'Automobile 6/8 Zona D3 C.F. 01717300063 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, e che si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_44106951 con scadenza il 11/10/2024;

Visto il CIG acquisito sulla piattaforma Anac n° CIG [B28BCA817E](#)

Ritenuto pertanto di provvedere nel merito;

## **DETERMINA/LIQUIDA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, Poliambulatorio Protezione Ambientale srl, con sede in Alessandria, Via dell'Automobile 6/8 Zona D3 C.F. 01717300063 il servizio di medico competente per l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008;
3. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2024-2026 la somma forfettaria di euro 1.600,00 oltre iva di legge per un totale complessivo lordo di euro 1.952,00 per le annualità 2024/2025 sul capitolo 137 "spese per medico competente e visite mediche" così suddiviso:
  - a. anno 2024 euro 732,00 esigibilità dell'obbligazione entro il 31.12.2024
  - b. anno 2025 euro 1.220,00 esigibilità dell'obbligazione entro il 31.12.2025
4. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D. lgs n. 267/2000 e s.m.i e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.lgs n. 33/2013

**a. IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**dott.ssa Barbara Mignone**

**F.TO**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(ART. 147-bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)*

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine al controllo contabile preventivo del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE** comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Frugarolo, li 22/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

dott.ssa Barbara Mignone

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

FRUGAROLO, LI 22/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

dott.ssa Barbara Mignone

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 24.07.2024 al 08.08.2024

Frugarolo, li 24/07/2024

**Il messo Comunale**  
Dott.ssa Cristina Antonucci

F.TO